

**SCHEMA ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE - MAIN PARTNER DI FUTURA EXPO
EDIZIONE 2025 DALLA STIPULA AL 31 DICEMBRE 2025**

Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, Partita I.V.A. 02714450984, nella persona di Maria Chieppa, C.F. CHPMRA62M68F205O, nata a Milano (BS), il 28/08/1962, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda speciale Pro Brixia, di seguito indicata per brevità come "Pro Brixia" o "Sponsee", con sede in Brescia Via Einaudi n. 23, quale legale rappresentante della stessa

e

....., con sede legale in e sede secondaria in....., capitale sociale Euro iscritta al Registro delle Imprese di numero di iscrizione e C.F., nella persona di, C.F., nato a, il, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di (di seguito indicato per brevità anche "Main Partner" o "Sponsor".....), qualedello stesso,

(di seguito, singolarmente, "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**")

PREMESSO CHE

A. Pro Brixia ha intenzione di organizzare una manifestazione denominata FUTURA EXPO Economia per l'Ambiente-edizione 2025 (di seguito "Evento") che si terrà a Brescia dal 7 al 9 marzo 2025 presso il Brixia Forum di Via Caprera 5;

B. Pro Brixia con avviso esplorativo pubblicato in data ha avviato la ricerca della sponsorizzazione oggetto del presente accordo;

C. Lo Sponsor è interessato a promuovere la propria immagine e il proprio marchio attraverso il sostegno di iniziative che consolidino la propria immagine quale realtà attiva nello sviluppo della cultura d'impresa e della sostenibilità e ha pertanto manifestato il proprio interesse a sponsorizzare l'iniziativa, in considerazione della particolare visibilità dell'Evento, tramite manifestazione d'interesse del

D. Pro Brixia, con determinazione n. del....., ha individuatocome sponsor ai sensi del presente contratto;

E. Il presente Accordo riguarda esclusivamente l'Evento di cui alla premessa A. ospitato presso il quartiere fieristico Brixia Forum di via Caprera dal 7 al 9 marzo 2025;

F. Si segnala che il Quartiere Fieristico Brixia Forum è sostenuto da Sponsor/Partner per l'intero triennio 2023-2025;

G. Pro Brixia ha la completa responsabilità della gestione organizzativa ed amministrativa dell'Evento, disponendo di tutti i diritti e le prerogative necessarie alla stipula del presente accordo e alla concessione dei diritti, di seguito indicati, allo Sponsor;

CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati ("**Allegato/i**") di seguito elencati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, "**Accordo**"):

- Allegato 1): Marchio dello Sponsor
- Allegato 2): Marchio di Pro Brixia e di Futura Expo
- Allegato 3): Descrizione dell'Evento
- Allegato 4): Visibilità e servizi forniti da Pro Brixia
- Allegato 5): Regolamento tecnico di Futura Expo
- Allegato 6): Scheda con l'area espositiva

1.2 In caso di contrasto tra il contenuto degli Allegati e il contenuto dell'Accordo, l'Accordo prevarrà sugli Allegati, salvo ove questi ultimi dichiarino espressamente di derogare all'Accordo stesso.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Pro Brixia attribuisce allo Sponsor la qualifica di Main Partner dell'Evento, per tutta la durata dell'Accordo.

2.2 La qualifica di Main Partner è concessa allo Sponsor con esclusiva nel settore merceologico bancario, finanziario e assicurativo.

Art. 3 – Diritti connessi alla qualifica di Main Sponsor.

3.1 La qualifica di Main Partner dell'Evento comporta il diritto dello Sponsor di associare e vedere associati la propria immagine e il proprio marchio / i propri marchi di cui all'Allegato 1) (il "**Marchio dello Sponsor**") con l'Evento e con lo Sponsee, con obbligo da parte di Pro Brixia di dare al marchio dello Sponsor adeguata visibilità e secondo quanto infra meglio specificato. Lo Sponsor riceverà inoltre i diritti e i servizi descritti nell'Allegato 4).

3.2 Le bozze ed i prototipi di tutto il materiale prodotto da Pro Brixia in esecuzione dell'Accordo saranno di volta in volta sottoposti alla preventiva approvazione dello Sponsor.

3.3 È facoltà dello Sponsor progettare e realizzare, a proprie spese e ad integrazione delle comunicazioni pubblicitarie di cui ai punti che precedono, materiali ed iniziative pubblicitarie e/o promozionali a supporto delle proprie attività relative all'Evento. Qualora tali attività dovessero comportare l'utilizzo di elementi di comunicazione istituzionale dell'Evento e segnatamente il marchio/i marchi di cui all'Allegato 2) (il "**Marchio di Pro Brixia e di Futura Expo**"), lo Sponsor dovrà sottoporre i materiali alla preventiva approvazione di Pro Brixia.

3.4 Pro Brixia, in forza dell'Accordo, concede, altresì, allo Sponsor il diritto di realizzare, a propria cura e spese, contenuti audiovisivi (di seguito "**Contenuti**"), che saranno diffusi al pubblico sulla Intranet e sui canali interni di comunicazione aziendale nonché sui canali di comunicazione esterni, on line e social dello Sponsor, previa condivisione con Pro Brixia. Resta inteso che: (i) lo Sponsor è titolare di tutti i diritti di utilizzo dei Contenuti; (ii) saranno a carico del medesimo i costi di produzione e realizzazione di detti Contenuti.

Art. 4 – Obblighi dello Sponsor

4.1 Lo Sponsor si impegna a collaborare attivamente ed in buona fede in relazione agli adempimenti di propria competenza necessari per dare esecuzione all'Accordo.

4.2 Lo Sponsor dichiara e garantisce che eserciterà la qualifica di cui all'articolo 2.1 e i connessi diritti in conformità alle condizioni e termini dell'Accordo.

4.3 Resta salvo che lo Sponsor manterrà, anche dopo la cessazione dell'Accordo, la facoltà di riprodurre il marchio e i segni distintivi dello Sponsee e di Futura Expo – Edizione 2025 e i Contenuti a fini di archivio e documentazione della propria attività, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet.

4.4 Lo Sponsor si impegna ad osservare tutte le norme e le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e da Pro Brixia/Brixia Forum per la gestione degli spazi affidati a lui da Pro Brixia nell'ambito dell'Evento (allestimenti/disallestimenti, presidio degli spazi durante l'Evento, attività all'interno dello spazio incluso catering e eventi promozionali, dimostrativi, divulgativi, formativi, etc.), inclusa la gestione delle interferenze nel periodo di allestimento e disallestimento. E' inoltre responsabile nei confronti di terzi delle attività svolte all'interno della propria area, manlevando Pro Brixia da eventuali responsabilità, nei limiti e per quanto di propria competenza, relativamente a quanto avviene nello spazio assegnato allo Sponsor.

4.5 Resta sin d'ora inteso che, in relazione alla possibilità di ospitare presso le proprie sedi eventi di avvicinamento a Futura organizzati dallo Sponsee:

(i) l'utilizzo degli spazi dovrà avvenire nel pieno rispetto delle autorizzazioni rilasciate dai competenti Enti (a titolo esemplificativo, Comune, Vigili del Fuoco), che dovranno essere richieste dallo Sponsee in tempo utile per gli eventi;

(ii) eventuali costi di allestimento, diversi da quelli relativi al normale allestimento degli spazi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sedie, palco, impianto audio, etc) nonché i costi gestionali relativi all'utilizzo degli spazi in orari diversi da quelli previsti per la normale apertura, saranno a carico dello Sponsee;

(iii) ogni eventuale bene introdotto negli spazi dovrà essere conforme a normativa.

(iv) lo Sponsee s'impegna a rispettare la capienza massima delle sale nel rispetto della normativa vigente.

Lo Sponsee si impegna a prendere preventivamente visione degli spazi e dei locali recependo altresì quanto previsto nel documento "Norme per il coordinamento delle misure di sicurezza in caso di cessione di ambienti a terzi" e nella Scheda Contesto di Rischio e del Piano di Emergenza che saranno messi a disposizione dello Sponsee da Intesa Sanpaolo.

Lo Sponsee provvederà altresì a rendere edotto tutto il personale di cui si avvarrà e che sarà introdotto negli spazi a qualsivoglia titolo, di tutte le misure, cautele e apprestamenti, nonché del contenuto dei documenti relativi alla sicurezza dei locali di cui sopra.

Resta inteso che lo Sponsee sarà l'unico responsabile dell'organizzazione, dell'allestimento e della cura dei suddetti eventi nelle sedi di cui sopra, assumendosi sin d'ora, nei limiti e per quanto di propria competenza, tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni.

Art. 5 - Obblighi di Pro Brixia

5.1 Pro Brixia si impegna a realizzare l'Evento secondo la descrizione contenuta nell'Allegato 3) e comunque a collaborare attivamente e in buona fede in relazione ad ogni adempimento necessario per dare esecuzione all'Accordo.

Pro Brixia si impegna a dare adeguata visibilità per tutta la durata dell'Accordo al sostegno dello Sponsor mediante apposizione del Marchio dello Sponsor su tutti i materiali di comunicazione relativi all'Evento secondo quanto meglio specificato all'art. 3 dell'Accordo

e nel rispetto dell'esclusiva di cui all'art. 2, nonché con gli opportuni adattamenti che dovessero eventualmente rendersi necessari in funzione delle modalità di realizzazione e svolgimento dell'Evento stesso per l'adeguata visibilità dello Sponsor. Lo Sponsee garantisce che il materiale ovvero le iniziative promozionali e/o pubblicitarie di cui all'Accordo saranno realizzati nel rispetto delle norme legislative applicabili. Pro Brixia si impegna a dare evidenza al sostegno dello Sponsor nelle comunicazioni, anche informali e nelle attività di relazione con i media, sviluppate dagli uffici stampa incaricati.

5.2 Lo Sponsee garantisce di avere la piena e incondizionata disponibilità dei diritti concessi allo Sponsor con la firma dell'Accordo, manlevando e tenendo comunque indenne Sponsor rispetto a qualsiasi pretesa di terzi originata, connessa o comunque derivante dall'esercizio dei diritti acquisiti con l'Accordo e di avere tutte le autorizzazioni necessarie all'organizzazione e realizzazione dell'Evento.

5.3 Lo Sponsee si impegna a informare preventivamente lo Sponsor di ogni eventuale rischio in cui quest'ultimo dovesse incorrere nell'esercizio dei diritti di cui all'Accordo, inclusi eventuali lesioni dei diritti di terzi o inadempimento di disposizioni legislative o regolamentari specifiche del settore di cui lo Sponsee dichiara di essere esperto conoscitore.

5.4 Pro Brixia si impegna a utilizzare il Marchio dello Sponsor previa autorizzazione dello Sponsor, fermo quanto previsto al successivo art. 8 dell'Accordo.

5.5 Lo Sponsee dichiara e garantisce di avere i diritti di uso del Marchio di Pro Brixia e di Futura Expo che potranno essere utilizzati, congiuntamente o disgiuntamente, in abbinamento al Marchio dello Sponsor.

5.6 Lo Sponsee dichiara e garantisce che nell'organizzazione e nella conduzione dell'Evento, nonché in ogni caso per l'intera durata dell'Accordo, non attuerà comportamenti tali da ledere l'immagine dello Sponsor e delle altre società del suo Gruppo, fermo restando - in caso contrario - il risarcimento dei danni cagionati.

5.7 Lo Sponsee, nell'organizzazione, realizzazione e conduzione dell'Evento garantisce l'applicazione di tutte le opportune misure di salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti e del pubblico in genere (incluse le misure di contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche) che saranno vigenti durante il periodo di durata dell'Accordo, assumendosi tutti gli oneri e la piena responsabilità dell'applicazione delle stesse, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni responsabilità conseguente al mancato adempimento dei suddetti obblighi.

5.8 Resta inteso che lo Sponsor resta estraneo all'organizzazione, realizzazione e conduzione dell'Evento, la cui responsabilità sarà esclusivamente a carico dello Sponsee anche in relazione ai rischi specifici dell'attività di quest'ultimo.

5.9 Pro Brixia potrà avvalersi, a propria cura, gestione e spese, per l'organizzazione e la realizzazione dell'Evento di terzi a qualsivoglia titolo (es. eventuali professionisti, collaboratori, autori, interpreti, musicisti, relatori, titolari di diritti d'autore, etc.) in virtù di specifici accordi. Tuttavia resta inteso sin d'ora che: (i) lo Sponsor farà riferimento solo ed unicamente allo Sponsee quale unico responsabile per qualsiasi questione inerente al rapporto contrattuale (ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi e fiscali che ne derivano, nonché eventuali compensi e oneri per diritti d'autore e diritti connessi), rimanendo escluso ogni rapporto diretto con i suddetti soggetti terzi (ii) il corrispettivo di cui

all'art. 6 dell'Accordo è onnicomprensivo di tutti gli oneri sostenuti a qualunque titolo dallo Sponsee, ivi espressamente inclusi quelli dovuti ai soggetti di cui sopra nonché a enti previdenziali, a enti impositori e a qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 6 – Corrispettivo/Pagamenti

6.1 A fronte della qualifica di Main Partner dell'Evento e dei diritti ad essa connessi, nonché degli obblighi assunti da Pro Brixia ai sensi dell'Accordo, lo Sponsor riconoscerà a Pro Brixia un corrispettivo massimo, pari a complessivi Euro (.....) più Iva ai sensi di legge.

Il corrispettivo di cui all'art. 6 dell'Accordo è onnicomprensivo di tutti gli oneri sostenuti a qualunque titolo da Pro Brixia.

6.2 Le Parti convengono che il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato dallo Sponsor a fronte di regolare fattura da emettersi entro il....., da intestare a:

.....

e da inviare tramite fatturazione elettronica con Sistema di Interscambio.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni data fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Pro Brixia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Brescia alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT44A0569611200000006100X83, con causale "Main Sponsor per Futura Expo 2025".

Copia di cortesia sarà inviata a mezzo posta elettronica all'attenzione di).

6.3 Eventuali interessi di mora saranno dovuti solo a seguito di espressa messa in mora inviata a mezzo pec.

6.4 Resta inteso che, qualora, per qualunque motivo anche indipendente dalla volontà di Pro Brixia, e/o per caso fortuito/forza maggiore o motivi di sicurezza o incolumità pubblica (espressamente inclusi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi comprese leggi, ordinanze, norme e regolamenti), l'Evento dovesse essere cancellato e/o sospeso, Pro Brixia si impegna a darne tempestiva comunicazione allo Sponsor a mezzo pec. In tal caso il corrispettivo di cui all'art. 6.1 verrà dimensionato in relazione alle attività oggetto della sponsorizzazione effettivamente svolte.

Art. 7 – Durata

L'Accordo ha validità dal ale, comunque, sino alla data di cessazione delle attività di comunicazione e promozione di cui all'Accordo. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo dell'Accordo.

Art. 8 – Marchi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi eventualmente utilizzati in esecuzione dell'Accordo senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi possa in alcun modo essere intesa come concessione di alcun altro diritto sui marchi medesimi rispetto a quanto espressamente previsto. Le disposizioni di cui al presente articolo, che prevede il divieto o l'autorizzazione in relazione all'utilizzo del marchio, si intendono estese all'uso degli altri segni distintivi delle Parti.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali

Le Parti considereranno strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venissero a conoscenza durante il periodo di durata contrattuale.

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo, ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - di seguito anche "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al presente Accordo.

Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione dell'Accordo, si forniscono le seguenti informazioni:

- titolare del trattamento è Pro Brixia – Via Einaudi 23 - Brescia;
- presso l'Azienda opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: dpo@lom.camcom.it;

Art. 10 – Rispetto di specifiche normative

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere adottato e pubblicato sui rispettivi siti internet (o reso disponibile alla controparte mediante consegna di copia), Modelli di

Organizzazione, Gestione e Controllo in applicazione del D.lgs. 231/2001 e Politiche di contrasto alla corruzione (descritte in specifico documento o articolate nel contesto del Modello o di codici etici o di comportamento) che dichiarano, ognuna per il rispettivo ambito, di ritenere adeguati per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'Accordo.

10.2 Ciascuna Parte si impegna a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti Modelli e Politiche qualunque violazione ai principi e alle regole in essi contenuti di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro o altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione dell'Accordo.

10.3 Il mancato rispetto dei principi e delle regole previsti da detti Modello e Politiche o dell'impegno che precede costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art.1455 c.c., fatti ovviamente salvi a carico della Parte inadempiente gli obblighi di risarcimento, nell'ipotesi in cui dalla suddetta violazione derivino danni concreti, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste nel citato D.lgs. n.231/2001.

Art. 11 – Recesso e Clausola risolutiva espressa

11.1 Lo Sponsor ha facoltà di recedere dall'Accordo in qualunque momento, senza penali, oneri o risarcimenti di sorta a proprio carico, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R (anticipata via e-mail) o PEC con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni. È inteso che in caso di recesso, il corrispettivo di cui all'art. 6 verrà dimensionato in relazione alle attività oggetto della sponsorizzazione effettivamente svolte sino alla data di efficacia del recesso.

11.2 potrà recedere dall'Accordo, senza penali, oneri o risarcimenti di sorta a proprio carico, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R (anticipata tramite e-mail) o PEC e con effetto immediato:

a) ove si verificano eventi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, indagini giudiziarie, dichiarazioni dello Sponsee lesive dell'immagine di incompatibili con la prosecuzione della sponsorizzazione, oppure

b) in tutti i casi in cui eventi di forza maggiore o motivi di sicurezza o incolumità pubblica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, incendi, inondazioni, epidemie, guerre, insurrezioni civili, sommosse, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti) mettano a rischio l'Evento o ne possano pregiudicare in modo significativo la realizzazione nonché la partecipazione o la fruizione da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra, il corrispettivo di cui all'art. 6 verrà dimensionato in relazione alle attività oggetto di sponsorizzazione effettivamente svolte sino alla data di efficacia del recesso.

11.3 Lo Sponsor, fatto salvo il risarcimento del danno subito, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione a mezzo raccomandata A/R (anticipata via e-mail) o PEC, senza che lo Sponsee possa pretendere per ciò alcun indennizzo, in caso di inadempimento degli obblighi assunti ai seguenti articoli: art. 2.2 (Esclusiva merceologica); art.3 (Diritti connessi alla qualifica di Main Sponsor); artt.5.2 e 5.7 (Obblighi dello Sponsee) e art.12(Cessione)].

Art. 11 – Legislazione applicabile e Foro competente/Controversie

11.1 L'Accordo è regolato dal diritto italiano.

11.2 Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 12 – Cessione

Le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, l'Accordo né i crediti da esso derivanti.

Art. 13 - Imposte e registrazione

E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. Pro Brixia provvede ad assolvere l'imposta al momento della stipula dietro versamento della quota spettante al Main Sponsor.

Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II art. 1 lettera b) del DPR 26/04/1986 n. 131

l'Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 14 - Domicilio delle Parti - Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le conseguenze derivanti, Pro Brixia e lo Sponsor eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 14 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dall'Accordo dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante pec ai seguenti indirizzi:

Per.....:

.....

via

.....

c.a.

PEC:

e

quanto a Pro Brixia: probrixia@bs.legalmail.camcom.it

Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Brescia,

LO SPONSOR
(.....)

PRO BRIXIA
(Maria Chieppa)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale"

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale"

Vogliate altresì approvare, con specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, i seguenti

articoli dell'Accordo:

- art. 2.2 (Oggetto-Esclusiva merceologica);
- artt. 5.2 e 5.7 (Obblighi di Pro Brixia – manleve)
- artt. 6.3 e 6.4 (Corrispettivo- Interessi moratori e sospensione /restituzione del corrispettivo in caso di cancellazione/ sospensione dell'Evento);
- art. 11.2 (Foro competente)
- art. 12 (Cessione)

LO SPONSOR
(.....)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice
dell'amministrazione digitale"